

r.g. n. 469/2022



**Tribunale Ordinario di Catanzaro**  
**Sezione Specializzata Imprese**

Il Giudice, dott.ssa Francesca Rinaldi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.04.2022, ha emesso la seguente

**ordinanza**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 469 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, e vertente tra GROUP S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., 09819610966, (con gli avv.ti ZOPPINI ANDREA VINCENZO DI VILIO, EDOARDO MARIA TARCHINI, CHIARA CAROLEI, ANTONIO MINICÒ, - ricorrente - e S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., 01764760797 (con gli avv.ti IRTI ALFREDO e PAOLA DAVÌ, - resistente -;

**Conclusioni delle parti:** come da verbale del 19.04.2022

**ragioni di fatto e di diritto della decisione**

premesso che, con ricorso proposto ai sensi degli artt. 2378, 2377 e 2388 c.c., Group S.r.l. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, s.p.a., chiedendo l'immediata sospensione dell'efficacia delle delibere adottate dal consiglio di amministrazione di S.p.A. nel corso delle adunanze tenutesi in data 24 gennaio 2022 ed in data 4 febbraio 2022, con vittoria delle spese di lite;

rilevato che si è costituita s.p.a. chiedendo al Tribunale di rigettare il ricorso poiché inammissibile ed infondato con vittoria delle spese di lite;

rilevato che, all'udienza del 19.04.2022, i difensori delle parti hanno discusso la causa come da relativo verbale e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni spiegate nei rispettivi scritti difensivi;

ritenuto che la domanda cautelare, avanzata dalla società ricorrente, di sospensione delle delibere del c.d.a. della s.p.a. non sia fondata e che debba, pertanto, essere respinta, non sussistendo i necessari presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;

**Osserva:**



In premessa va ricordato che la sospensiva prevista dall'art. 2378 terzo comma c.c. – pacificamente applicabile anche all'ipotesi di impugnazione di delibere consiliari stante l'espresso richiamo al disposto dell'art. 2378 c.c. contenuto nell'art. 2388 c.c. - configura una misura cautelare che consente la possibile adozione di un provvedimento di natura sostanzialmente cautelare, nel corso del processo di merito relativo al diritto oggetto dell'invocata cautela.

Posto che, in base all'art. 669 *quaterdecies* c.p.c., le disposizioni relative al procedimento cautelare possono trovare applicazione ai provvedimenti di natura cautelare previsti da specifiche disposizioni contenute nel codice civile, purché le prime siano “compatibili” con tali provvedimenti, si ritiene che non vi sia incompatibilità assoluta quanto ai presupposti (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*, sia pure con le peculiarità previste dall'art. 2378, comma 4, c.c. sul giudizio comparativo ivi delineato), che legittimano l'adozione del richiesto provvedimento cautelare.

Con riferimento al requisito del *periculum in mora* l'art. 2378, comma 4, c.c., prevede, ai fini della delibazione sull'istanza di sospensione, che “*il giudice...provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione...*”.

In sostanza, il pregiudizio, che in termini di irreparabilità della lesione, potrebbe subire il ricorrente dall'esecuzione (e/o permanente efficacia) della deliberazione impugnata non deve essere visto a sé stante ed in via esclusiva ma deve essere esaminato e valutato comparativamente con il pregiudizio che viceversa potrebbe subire la società, in base a quanto rappresentato dagli organi societari, da un eventuale provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione impugnata.

È, poi, pacifico, come accennato, che, benché la norma faccia ora espressamente riferimento solo al *periculum in mora*, si ritiene pur sempre necessaria, ai fini della possibile sospensione cautelare, la sussistenza anche del requisito del *fumus boni iuris*, consistente nella probabile rilevazione di un vizio invalidante.

Ciò posto, rileva, innanzitutto, il Tribunale l'ammissibilità del ricorso azionato avendo la società ricorrente documentato di aver richiesto la nomina del collegio arbitrale, come previsto dalla clausola compromissoria statutaria, per ottenere una decisione nel merito sull'impugnazione delle delibere consiliari della S.p.A. adottate in data 24 gennaio 2022 ed in data 4 febbraio 2022.

È pacifico infatti, nella giurisprudenza, anche di questo Tribunale, che, stante la modalità di instaurazione del procedimento arbitrale, deve riconoscersi, fino al momento in cui il collegio arbitrale sia costituito, la competenza del giudice ordinario a provvedere sull'istanza di sospensione della delibera impugnata (in questo senso, *ex multis*, cfr. Tribunale Catanzaro, Sez. Specializzata



Imprese, 10.05.2017; Tribunale Catanzaro, Sez. Specializzata Imprese, 15.03.2021; Tribunale di Milano, sentenza del 12/03/2018).

Occorre, dunque, procedere con il vaglio nel merito della domanda, con riferimento ad entrambi i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

### **Il *fumus boni iuris***

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la società ricorrente, premessa la propria qualità di socio al 49,12 % della s.p.a., ha allegato l'invalidità della delibera consiliare della S.p.A. adottata in data 24 gennaio 2022, per violazione di norme di legge e statutarie essendo stata assunta nonostante il dissenso dell'amministratore espressione di e, dunque, in violazione dell'art. 10, comma 10, dello Statuto il quale dispone espressamente che le delibere del consiglio di amministrazione di devono essere assunte con il voto favorevole di entrambi gli amministratori.

Parte ricorrente ha allegato, poi, l'invalidità della delibera consiliare adottata in data 4 febbraio 2022 poichè assunta in violazione dell'art. 10, comma 10, dello Statuto, essendo stata adottata con il voto favorevole del solo amministratore espressione di Envì ed in violazione dell'art. 10, comma 6, dello Statuto il quale prescrive al Presidente del consiglio di amministrazione di convocare, senza indugio, l'assemblea dei soci di per procedere alla nomina del nuovo amministratore e, solo successivamente, di convocare il consiglio di amministrazione di per conferire l'incarico al legale per la difesa in giudizio della società nel procedimento cautelare nonché per violazione dei principi desumibili dall'art. 2385 c.c. i quali, secondo la prospettazione attorea, imponevano al Presidente del consiglio di amministrazione di di convocare alla relativa adunanza anche l'amministratore espressione di seppure dimissionario.

Venendo quindi allo scrutinio, necessariamente sommario stante la natura cautelare dello strumento azionato, del *fumus boni iuris* della sospensione richiesta in relazione alle deliberazioni del c.d.a. della s.p.a. è necessario, in via preliminare, esaminare l'eccezione, sollevata dalla resistente, di difetto di legittimazione ad impugnare da parte della società ricorrente, alla luce della norma dettata dall'art. 2388 co. 4 seconda parte cod. civ., ai sensi della quale i soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione di una società azionaria, in quanto esse siano lesive dei loro diritti.

Come noto, l'art. 2388, comma 4, c.c. (come sostituito dall'art. 1 d.Ig. 17/1/2003, n. 6, e poi modificato e integrato dal d.lgs. 6/2/2004, n. 37) prevede che le deliberazioni del consiglio di amministrazione della società, non prese in conformità alla legge o allo statuto, possono essere impugunate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta



giorni dalla data della deliberazione, con applicazione in quanto compatibile dell'art. 2378 c.c., nonché dai soci allorché le deliberazioni sono lesive dei loro diritti, con applicazione in tal caso, in quanto compatibili, degli articoli 2377 e 2378 c.c.

In tal modo il legislatore ha inteso recepire l'orientamento giurisprudenziale che si era formato in precedenza nel silenzio normativo nel senso di ammettere l'impugnazione anche da parte dei soci delle delibere del consiglio d'amministrazione di una società per azioni, quando esse siano direttamente lesive dei loro diritti, in quanto i poteri degli amministratori sono circoscritti al campo della gestione e non possono estendersi al mutamento delle caratteristiche strutturali dell'impresa sociale, né possono riguardare la modifica o la soppressione dei diritti attribuiti ai singoli soci dalla legge o dall'atto costitutivo, alterandosi altrimenti le basi su cui si è costituita la società (Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 28359 del 11/12/2020).

Peraltro è bene evidenziare che, secondo la Suprema Corte, il disposto del quarto comma dell'art. 2388 c.c., laddove ben distingue la legittimazione ad impugnare i deliberati consiliari ad opera dei componenti assenti o dissenzienti dello stesso organo collegiale (oltre che ad opera del collegio sindacale) - fondata sul mero fatto che essi siano stati assenti o dissenzienti rispetto alla deliberazione ipoteticamente illegittima - dalla legittimazione dei soci, come tali estranei all'organo collegiale, che sussiste solo in quanto possa postularsi che detta deliberazione abbia concretamente leso un loro diritto, deve considerarsi un principio di ordine generale (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10188 del 10/05/2011 che ha ritenuto applicabile tale principio di ordine generale anche al di fuori dell'ambito delle persone giuridiche).

Dal chiaro disposto del quarto comma dell'art. 2388 c.c. discende, poi, che il socio che impugna una delibera assembleare di società di capitali deve allegare e provare anche la lesione di un diritto suo proprio, essendo necessario ma non sufficiente che la deliberazione sia prospettata come *contra legem vel statuta*.

Invero, l'art. 2388 c.c. attribuisce agli amministratori ed ai sindaci una legittimazione di carattere generale che consente loro di impugnare qualsiasi deliberazione consiliare che non sia conforme alla legge o all'atto costitutivo, secondo uno schema che, *mutatis mutandis*, richiama esattamente quello dell'impugnazione delle delibere assembleari.

L'ampliamento della facoltà di impugnazione delle delibere consiliari rispetto alla previgente disciplina è stato tuttavia "temperato" — in un'ottica di salvaguardia delle esigenze di stabilità delle decisioni degli organi societari — da alcuni correttivi, quali il riconoscimento della facoltà di impugnazione al collegio sindacale inteso come organo, con esclusione dunque di un siffatto potere in capo a ciascun componente dello stesso, nonché la limitazione della legittimazione ad impugnare



ai soli amministratori assenti o dissenzienti oltretutto, è da ritenere, anche a quelli astenutisi al momento della decisione.

Quanto ai soci, come detto, la legittimazione all'impugnazione dei deliberati consiliari è oggi dal legislatore espressamente circoscritta alla sola ipotesi in cui le dette delibere siano direttamente "lesive dei loro diritti" (art. 2388, comma 4, ultima parte, c.c.), in analogia a quanto previsto nel caso dell'esercizio dell'azione di responsabilità individuale del socio o del terzo ex art. 2395 c.c.

Deve, infatti, considerarsi pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che le deliberazioni del consiglio di amministrazione contrastanti con la legge o con lo statuto possono essere impugnate dai soci nel caso in cui si sia configurata una lesione diretta dei loro diritti (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 28359 del 11/12/2020: Nella specie, la S.C., cassando la sentenza con la quale la corte d'appello aveva considerato lesiva dei diritti dei soci la delibera del consiglio assunta in violazione della norma statutaria che attribuiva all'assemblea la competenza a deliberare la nomina del direttore generale, ha osservato che i soci non sono titolari del diritto di scelta del direttore generale, ma solo di quello di partecipare all'assemblea.).

Ciò sul presupposto, come precisato dalla dottrina più autorevole, che il socio non ha titolo per interloquire negli atti di amministrazione della società, né dunque per reagire all'eventuale illegittimità di una delibera adottata da un organo alle cui decisioni egli non partecipa, a meno che quell'atto non si rifletta negativamente, ma in modo immediato e diretto, su sue posizioni giuridiche individuali, protette dall'ordinamento alla stregua, non solo di un vero e proprio diritto soggettivo, bensì di qualsiasi interesse comunque meritevole di tutela, sia esso attinente alla sfera dei diritti amministrativi che di quelli patrimoniali

Così, in via esemplificativa, sulla scorta dell'analisi della giurisprudenza, possono considerarsi immediatamente lesive degli interessi del socio: a) la delibera consiliare che dispone l'illecita esclusione del socio morosità nei versamenti del denaro conferito (Trib. Palermo, 9 giugno 2015); b) la delibera che stabilisce una scorretta valutazione dei criteri per la liquidazione delle azioni in caso di recesso dalla compagine sociale c) la delibera che stabilisce l'immotivata esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento del capitale sociale; d) la delibera di aumento di capitale finalizzato soltanto ad avvantaggiare i soci di maggioranza (Cassazione civile, sez. I, 28/05/2009, (ud. 03/04/2009, dep.28/05/2009), n. 12506; e) la delibera che dispone il finanziamento infruttifero da parte dei soci in favore della società (Tribunale di Roma, Sez. Specializzata Imprese, Sent. n. 147/2016 pubbl. il 08/01/2016); f) la delibera che esclude dalla società il socio di cooperativa (Tribunale di Milano, Sez. Specializzata Imprese Sentenza n. 7498/2013 pubbl. il 28/05/2013).



Di converso, sempre in via esemplificativa, deve negarsi al socio la legittimazione ad impugnare la delibera del consiglio di amministrazione che sia direttamente lesiva del patrimonio sociale e, solo indirettamente, dei diritti dei singoli soci (Trib. Milano, 29 marzo 2014), delle delibere che abbiano leso il generico interesse dei soci alla legalità delle deliberazioni o che abbiano leso di riflesso i diritti di tutti i soci.

In sostanza, dal quarto comma dell'art. 2388 c.c. consegue che ordinariamente mai i soci possono opporsi ad una decisione del consiglio di amministrazione rivendicando una diversa e suppostamente preferibile interpretazione del reale interesse della società, idealmente collettivo, a perseguire per altra via più efficacemente il fine di lucro per il quale hanno effettuato i conferimenti originari e successivi, ovvero lamentando una qualche violazione da parte degli amministratori di una norma prescrittiva di fonte legale o statutaria che disciplini l'attività sociale in genere e gestoria in specie: perché a tali violazioni, a fini di efficienza dell'attività sociale e di certezza dei rapporti coi terzi, la sola reazione possibile resta quella, tutta endosocietaria, o della sfiducia del o degli amministratori e della eventuale azione di responsabilità che ne consegua.

I soci avranno invece, eccezionalmente, diritto a far rimuovere dall'ordinamento - e, strumentalmente, a far sospendere - l'esecuzione di una decisione gestoria soltanto quando questa violi direttamente una posizione di diritto patrimoniale o amministrativo loro propria (Trib. Milano, Sez. Specializzata Imprese, ord. 29.03.2014 rg. n. 11587 (+ 16215) / 2014).

Il che costituisce del resto, a conclusioni di queste considerazioni in punto diritto, il riflesso *in subiecta materia* della irresponsabilità dei soci per le conseguenze del proprio operato (essendo il loro rischio limitato ai conferimenti) quale contrapposta invece alla responsabilità degli amministratori -illimitata ed eventualmente solidale- per il pregiudizio eventualmente arrecato al patrimonio sociale da essi gestito da propri atti ed operazioni violativi di legge o di statuto.

Stanti tali premesse osserva il Tribunale, con riferimento al caso di specie, che, nell'atto introduttivo del giudizio, la difesa di \_\_\_\_\_ s.r.l., a fondamento della legittimazione ad agire del socio ricorrente, ha dedotto che \_\_\_\_\_ è senz'altro legittimata, in qualità di socio, ad impugnare le predette delibere, essendo quest'ultime gravemente lesive dei suoi diritti. Al riguardo, è del resto significativo rilevare che: (i) tramite la decisione adottata nel corso dell'adunanza del consiglio di amministrazione del 24 gennaio 2022, l'organo di gestione ha definitivamente confermato la volontà di \_\_\_\_\_ (già manifestata per fatti concludenti) di non consentire a Mida (facente parte del gruppo \_\_\_\_\_ di effettuare i conferimenti di rifiuti pericolosi, rendendosi così gravemente inadempiente alle obbligazioni previste dal Contratto di cessione; (ii) con la delibera adottata in data 4 febbraio 2022, il consiglio di amministrazione ha conferito l'incarico per l'assistenza legale



di *nel giudizio cautelare pendente dinanzi al Tribunale al legale di fiducia dell'amministratore espressione di Envi che, quindi, a quest'ultimo socio fa esclusivo riferimento e che, pertanto, versa in una condizione di patente conflitto di interessi con* ”

Ancora, con le successive “note di trattazione scritta” del 4.04.2022, la difesa della ricorrente ha specificato che *è pienamente legittimata alla presente azione giudiziale, essendo stati, come detto, lesi: (a) il suo diritto – statutariamente previsto (art. 10.2 e 10.10 dello Statuto) – a partecipare, per il tramite dell'amministratore di sua espressione all'interno del CdA, al procedimento decisionale di (b) il suo diritto alla conservazione del valore patrimoniale di uno dei suoi maggiori assets (i.e. la partecipazione detenuta nel capitale sociale di Mida, v. supra punto 7 (i), lett. b)); (c) il suo diritto ad evitare l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di scelte imprenditoriali sconsiderate che espongono a gravissimi pregiudizi consistenti nel pagamento di ingenti penali a causa del pacifico (e, ingiustificato) inadempimento della società alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di Mida.*”

All'udienza di discussione della causa, il difensore di parte ricorrente ha, poi, ribadito la sussistenza della legittimazione ad impugnare in capo ad *stante la violazione dell'art. 10, comma 10, dello statuto che attribuisce ad entrambi i soci un diritto organizzativo di partecipare alle decisioni della* attraverso gli amministratori di loro espressione.

Ciò posto ritiene il Tribunale, sebbene nella necessaria sommarietà che connota la presente fase cautelare, che, nel caso di specie, non sia configurabile un diritto del socio “direttamente” leso dalle delibere impuginate come invece richiesto dal disposto dell'art. 2388 c.c. sopra richiamato.

Occorre, in primo luogo, esaminare gli artt. 10.2. e 10.10 della *espressamente* richiamati, a fondamento della legittimazione ad impugnare, da parte ricorrente nei propri scritti difensivi.

Ebbene, l'art. 10.2 dispone che *“L'assemblea determina di volta in volta se l'amministrazione debba essere affidata ad un unico amministratore o ad un consiglio di amministrazione. La delibera di nomina dei membri del consiglio di amministrazione indica il socio che ha votato il proprio membro di riferimento”* e l'art. 10.10 dispone che *“le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide con la partecipazione di tutti i membri e con il voto di almeno i due membri designati da due soci differenti, come risultante dalla delibera di nomina di cui al precedente numero due.”*

L'art. 10.2 regola il sistema di voto da parte dell'assemblea degli amministratori che compongono il consiglio di amministrazione ed il successivo art. 10.10 indica, invece, i criteri di validità delle delibere consiliari.



A ben vedere gli articoli sopra richiamati, che, secondo la prospettazione attorea, sarebbero stati violati con le delibere impugnate, cagionando un danno “diretto” al socio ricorrente, rappresentano delle disposizioni volte a regolare la costituzione ed il sistema di decisione dell’organo amministrativo della società convenuta.

Invero, come eccepito anche dalla difesa della [redacted] occorre osservare – al fine di verificare l’ammissibilità dell’impugnazione proposta dalla ricorrente ex art. 2388 c.c. – che, a fronte della dedotta violazione del disposto degli artt. 10.2. e 10.10 dello Statuto, è configurabile un generale interesse alla regolarità delle deliberazioni consiliari in conformità allo statuto e alla legge ma non anche un diritto del singolo socio direttamente pregiudicato.

Come già evidenziato, infatti, l’art. 10.2 dispone che la delibera che nomina i consiglieri di amministrazione deve indicare il socio che ha nominato l’amministratore mentre l’art. 10.10 dispone che le delibere consiliari sono valide solo se prese con il voto dei due amministratori nominati dai due diversi soci.

Alla luce del chiaro di tali articoli dello Statuto è, pertanto, evidente che l’unico interesse che potrebbe considerarsi leso è quello sociale e non, invece, un eventuale diritto partecipativo o amministrativo del singolo socio.

Sotto altro profilo osserva, poi, il Tribunale che, laddove la società ricorrente contesta che la delibera del consiglio di amministrazione del 24 gennaio 2022 avrebbe illegittimamente impedito a Mida (facente parte del gruppo [redacted] di effettuare i conferimenti di rifiuti pericolosi, cagionando in tal modo un danno ad [redacted] in verità, non prospetta un danno diretto di [redacted] ma, piuttosto, un danno diretto di Mida Tecnologie Ambientali s.r.l. ed un danno solo riflesso della società odierna ricorrente e, più precisamente, un danno cagionato al gruppo [redacted] essendo la società Mida una partecipata da [redacted]

Dalle allegazioni attoree non emerge, infatti, la necessità di tutelare, mediante l’impugnazione della delibera menzionata, la partecipazione di [redacted] in [redacted] ma risulta l’esigenza di tutelare la partecipazione detenuta da [redacted] nella società Mida, ovvero l’ente che, secondo la prospettazione attorea, avrebbe illegittimamente perduto a seguito della delibera del 24.01.2022 la possibilità di effettuare conferimenti di rifiuti come pattuito nel contratto di cessione stipulato con la [redacted]

Essendo, peraltro, evidente che Mida ed SVR sono due soggetti giuridici nettamente distinti tra loro deve, pertanto, evidenziarsi, anche sotto questo aspetto, come non risulti configurabile alcun danno direttamente subito dal socio ricorrente.





Infine, ritiene il Tribunale che non è condivisibile neppure l'assunto attoreo secondo il quale la legittimazione del socio ad impugnare ex art. 2388 c.c. discenderebbe dal fatto che sarebbe stato leso il diritto di "ad evitare l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione di scelte imprenditoriali sconsiderate che espongono a gravissimi pregiudizi..." come anche non è condivisibile l'affermazione per la quale la legittimazione deriverebbe dalla necessità di impugnare la nomina di un difensore della che si troverebbe in una situazione di conflitto di interessi.

Come evidenziato anche dalla difesa della società resistente, tali allegazioni non consentono di individuare il diritto patrimoniale, partecipativo o amministrativo leso del singolo socio ricorrente trattandosi, pure sotto questo aspetto, di doglianze espressione di un interesse sociale alla regolarità delle deliberazioni consiliari che devono essere prese in conformità allo statuto e alla legge, con conseguente impossibilità di riconoscere in favore del socio ricorrente il diritto ad impugnare le delibere consiliari oggetto di controversia.

Invero, per quanto già sopra esposto, il nostro ordinamento non consente al singolo socio di una società di capitali di opporsi ad una decisione del consiglio di amministrazione lamentando una qualche violazione da parte degli amministratori di una norma prescrittiva di fonte legale o statutaria che disciplini l'attività sociale in genere ma solo qualora tali violazioni, incorporate in una delibera, pregiudichino proprio il diritto del singolo socio ricorrente.

Ne consegue che, per quanto è qui sufficiente sommariamente delibare, sembra mancare, nel caso in esame, proprio la sussistenza di quella violazione di un diritto patrimoniale o amministrativo proprio dei soci che l'art. 2388 co. 4° cod. civ. richiede a questi ultimi quale necessario presupposto per ottenere la rimozione giudiziale della decisione amministrativa impugnata.

Allo stato degli atti ritiene, pertanto, il Tribunale di dover valutare negativamente la sussistenza della verosimiglianza del diritto azionato dalla società ricorrente in sospensiva, con la conseguenza che l'istanza cautelare, difettando il necessario requisito del *fumus boni iuris*, non può che esser per tale ragione rigettata.

### **Il *periculum in mora***

Sebbene l'assenza del *fumus boni iuris* giustifichi di per sé il rigetto della domanda cautelare proposta rileva il Tribunale che, allo stato degli atti e delle allegazioni svolte dalle parti, non può reputarsi sussistente neppure il necessario requisito del *periculum in mora*.

Come sopra accennato la sospensione dell'esecuzione di delibere assembleari impuginate può essere disposta ex art. 2378, quarto comma, c.c. dal giudice della relativa causa di merito "valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione della esecuzione della deliberazione", con la



precisazione che, secondo gli ordinari principi (art. 2697 c.c.), grava sulla parte ricorrente l'onere di provare la sussistenza del *periculum in mora*.

Procedendo, dunque, con il vaglio comparativo fra il pregiudizio che subirebbe il socio ricorrente dalla mancata sospensione delle delibere impugnate ed il pregiudizio che subirebbe la Società dalla sospensione delle delibere stesse, la società ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, con riferimento al *periculum in mora*, ha dedotto che *“per effetto della delibera adottata dal consiglio di amministrazione di [redacted] del 24 gennaio 2022, [redacted] ha subito e sta continuando a subire gravissimi pregiudizi, atteso che, per effetto della posizione assunta dal CdA di [redacted] (che, come detto, attesta il persistente inadempimento di [redacted] agli obblighi di cui al Contratto di cessione), viene impedito alla Mida, società controllata al 100% da [redacted] di effettuare i conferimenti di rifiuti pericolosi nella discarica di [redacted] in esecuzione del Contratto di cessione...”* e che *“la delibera del consiglio di amministrazione di [redacted] in data 4 febbraio 2022, invece, ha avuto l'effetto di attribuire l'incarico per l'assistenza legale della società all'avvocato di fiducia dell'amministratore espressione di Envi (che, come sopra rammentato, è lo stesso legale che ha predisposto il parere già contestato dall'amministratore espressione di [redacted] il quale, dunque, nell'ambito del giudizio cautelare promosso da Mida non potrà che operare nell'esclusivo interesse di Envi e non anche nell'interesse di [redacted] e dei suoi (altri) soci.”*

La difesa della società ricorrente ha, poi, allegato che la sospensione della delibera, di converso, non produrrebbe alcun pregiudizio a [redacted] *“avendo semmai l'effetto di porre fine al persistente inadempimento di [redacted] agli obblighi su di essa gravanti in virtù del Contratto di cessione...di evitare che, nell'ambito del giudizio cautelare promosso da Mida, [redacted] sia assistita da un legale...in patente conflitto di interessi con la predetta società e che, come tale, risulta del tutto inidoneo ad operare nell'interesse di [redacted] e dei suoi soci”*.

Nelle “note di trattazione scritta” del 4.04.2022, quanto al *periculum*, parte ricorrente ha, poi, specificato che, in caso di mancata concessione dei provvedimenti cautelari richiesti, sarebbe esposta a gravissimi pregiudizi consistenti, in particolare, *“nella lesione dei diritti attribuiti a [redacted] dalla disciplina statutaria di [redacted] in ragione della sostanziale estromissione di [redacted] e dell'amministratore di sua espressione all'interno dell'organo di gestione della medesima dal procedimento decisionale di quest'ultima società e nella irrimediabile riduzione del valore della partecipazione detenuta da [redacted] nel capitale sociale di Mida, posto che – a fronte del perdurante inadempimento di [redacted] alle obbligazioni previste nel Contratto di cessione (determinato, come detto, dall'illegittima delibera del 24 gennaio 2022) – quest'ultima società è di fatto impossibilitata a proseguire la propria l'attività di impresa”* ribadendo, di converso, che la



sospensione dell'efficacia delle delibere impugnate non produrrebbe in capo a alcuna conseguenza pregiudizievole ma, anzi, avrebbe l'effetto di porre fine al persistente inadempimento di nei confronti di Mida e di assicurare alla un legale che non si trovi in una situazione di conflitto di interessi.

Ritiene il Tribunale di non poter condividere la tesi di parte attrice non essendo configurabile, allo stato degli atti, un danno imminente per che, nel giudizio comparativo, dovrebbe considerarsi prevalente rispetto a quello che subirebbe la resistente dalla sospensione delle delibere impugnate.

Deve, invero, osservarsi, innanzitutto, che, anche sotto il profilo del *periculum* di danno per il socio, parte attrice pone in risalto la sussistenza di un danno riflesso (quello di Mida, la quale si trova “di fatto impossibilitata a proseguire la propria l'attività di impresa”) oggetto di altro giudizio e non di un danno al proprio ruolo di socio.

Inoltre, deve evidenziarsi che, al momento certamente non sussiste l'affermato pericolo “della sostanziale estromissione di e dell'amministratore di sua espressione all'interno dell'organo di gestione della medesima in quanto, dalla documentazione prodotta da parte convenuta, non specificatamente contestata dalla ricorrente, emerge che, in data 14.02.2022, l'assemblea della ha nominato il nuovo amministratore espressione di (cfr. deliberazione di nomina del nuovo consigliere di espressione di all. 22 fasc.

Stante la nomina da parte del socio dell'amministratore di come previsto dallo Statuto di quest'ultima deve, pertanto, escludersi la sussistenza del pericolo attuale della sostanziale estromissione del socio dalla gestione della società odierna resistente.

Pertanto, giova osservare che, sulla base degli atti di causa, non risulta accertato alcun inadempimento in capo alla nei confronti di Mida non risultando, quindi, provato il lamentato grave pregiudizio che subirebbe la società resistente dalla permanente efficacia della delibera impugnata.

E ciò tanto più se si considera che le questioni afferenti l'adempimento del contratto di cessione stipulato fra Mida e risultano essere oggetto di diversa controversia, allo stato degli atti, pendente in via cautelare di fronte al Tribunale di Crotona.

Per quanto concerne, poi, la delibera consiliare del 4 febbraio 2022, parte attrice si duole che detta delibera avrebbe avuto l'effetto di attribuire l'incarico per l'assistenza legale della società all'avvocato di fiducia dell'amministratore espressione di Envi il quale, dunque, nell'ambito del



giudizio cautelare promosso da Mida di fronte al Tribunale di Crotona, non potrebbe che operare nell'esclusivo interesse di Envi e non anche nell'interesse di [redacted] e del socio [redacted]

Ebbene, a prescindere dalla necessaria considerazione che la delibera consiliare del 4 febbraio 2022 ha già spiegato i propri effetti, in quanto [redacted] si è costituita nel giudizio cautelare introdotto da Mida, occorre evidenziare che, non essendo stata [redacted] parte di quel giudizio, un eventuale pregiudizio per la ricorrente non appare neppure configurabile in astratto.

Inoltre, dalla produzione documentale in atti, emerge che il menzionato giudizio cautelare di fronte al Tribunale di Crotona si è concluso in senso favorevole per la [redacted] essendo stato integralmente respinto il ricorso proposto nei confronti di quest'ultima da Mida.

L'esito vittorioso della controversia in favore di [redacted] non consente, in sostanza, di ritenere configurabile né un pregiudizio per la [redacted] né, a ben vedere, un pregiudizio per la stessa ricorrente, socia della società risultata vittoriosa.

Allo stesso modo, il rigetto del ricorso cautelare proposto dalla Mida non consente di ritenere provato l'assunto attoreo secondo il quale il legale nominato con la delibera impugnata, sarebbe idoneo, a causa della prospettata situazione di conflitto di interessi, ad operare nell'interesse di [redacted] e dei suoi soci.

Alla luce di tali considerazioni deve, quindi, escludersi la prova del *periculum in mora*.

In definitiva, per tutto quanto sopra esposto, non sussistendo i necessari presupposti del *fumus* e del *periculum* il ricorso deve essere integralmente respinto.

Passando all'esame della domanda di cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive formulata dalla convenuta nei confronti della società attrice, occorre preliminarmente considerare che la stessa trae origine dall'utilizzo delle espressioni asseritamente offensive contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e puntualmente elencate nella comparsa di costituzione e risposta, ai sensi dell'art. 89 c.p.c..

Come noto l'art. 89 c.p.c. configura una fattispecie tipica di responsabilità a carico dell'autore delle espressioni offensive.

La Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni sul disposto dell'art. 89 c.p.c. (cfr., *ex pluribus*, Cass. n. 11063/2002; Cass. n. 2188/1992; Cass. sez. unite n. 2579/1988), così da definire in modo chiaro i limiti entro cui opera siffatta esimente, affermando che le espressioni offensive devono conservare un rapporto, diretto o indiretto, con la materia controversa e non devono eccedere dalle esigenze difensive, a prescindere dalla fondatezza delle tesi sostenute.

La Corte di Cassazione ha, precisato, in tal senso, che le espressioni offensive devono consistere in uno "*strumento per indirizzare la decisione e vincere la lite*" (cfr. Cass. n.



1099/1977); ha ammesso l'utilizzo di espressioni *“preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni”* (cfr. Cass. n. 11063/2002), giungendo addirittura ad escludere che, in presenza di tali presupposti, termini quali *“invenzioni processuali”, “tendenziose”, “abili manovre”, “gratuite affermazioni”, “frode”* diano luogo a responsabilità (cfr. Cass. n. 805/2004). Per contro, sono fonte di responsabilità le espressioni che, non presentando le caratteristiche ora viste, siano *“dettate da un passionale ed incompsto intento dispregiativo e rivelino un intento offensivo nei confronti della controparte”* (cfr. Cass. n. 11063/2002).

Ebbene, rileva il Tribunale, alla luce dei principi sinora esposti, che le espressioni denunciate dalla società resistente sono state utilizzate da parte attrice per descrivere condotte e situazioni poste a fondamento della domanda di sospensione delle delibere impugnate. Non vi è dubbio, infatti, che le espressioni in questione siano del tutto pertinenti all'oggetto del giudizio, ponendosi in rapporto diretto con quest'ultimo, atteso che le condotte ivi descritte costituiscono - insieme ad altre - la *causa petendi* della domanda proposta in via cautelare.

Di conseguenza, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi che dette espressioni non esulino dalla materia del contendere e dalle esigenze difensive del ricorrente. La domanda proposta ai sensi dell'art. 89 c.p.c. da parte della società resistente deve essere pertanto respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta e con riferimento al valore indeterminabile della causa - complessità media.

**p.q.m.**

- rigetta il ricorso proposto da            s.r.l. contro            s.p.a.;

- Condanna            Group s.r.l. alla refusione, in favore di            s.p.a., delle spese di lite della presente procedura che liquida in complessivi € 4.454,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.

Catanzaro, 27/04/2022

*Il Giudice*

*dott.ssa Francesca Rinaldi*

